

GREEN PASS - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE

Regolamento 2021/953 del 14 giugno 2021

DPCM 17 giugno 2021

Attivazione piattaforma nazionale digital green certificate (DGC)

E' stato pubblicato il regolamento europeo 2021/953, che si applicherà dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Il regolamento stabilisce regole comuni per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (EU digital Covid certificate o certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia. Esso contribuirà quindi ad agevolare la revoca graduale e coordinata delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri.

Il regolamento fornisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali, nel rispetto del GDPR (regolamento UE 2016/679).

I certificati possono essere:

1. un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato (**certificato di vaccinazione**);
2. un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test molecolare o antigenico autorizzato, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato e indicante il tipo di test, la data in cui è stato effettuato e il risultato del test (**certificato di test**);
3. un certificato comprovante che, successivamente a un risultato positivo di un test effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato, il titolare risulta guarito da un'infezione da SARS-CoV-2 (**certificato di guarigione**).

Ogni stato rilascia uno dei predetti certificati in formato digitale o cartaceo, o in entrambi i formati.

Tali certificati sono di facile utilizzo e contengono un codice a barre interoperabile che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità.

Le informazioni figuranti nei certificati sono espresse anche in formato leggibile all'uomo e presentate almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.

CERTIFICATO DI VACCINAZIONE

Deve contenere questi dati: identità del vaccinato, informazioni sul vaccino e sul numero di dosi somministrate, metadati del certificato

Qualora uno Stato membro accetti una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione deve accettare anche, alle stesse condizioni, i certificati di vaccinazione rilasciati dagli altri Stati membri.

Qualora un certificato di vaccinazione sia stato rilasciato in un paese terzo (ossia non dell'UE) per un vaccino autorizzato in UE e le autorità di uno Stato membro abbiano ricevuto tutte le informazioni necessarie, compresa una prova affidabile della vaccinazione, tali autorità possono rilasciare al soggetto vaccinato, su richiesta, il certificato di vaccinazione. Gli Stati membri non sono invece tenuti a rilasciare un certificato di vaccinazione per un vaccino anti COVID-19 il cui utilizzo non è autorizzato nel loro territorio.

CERTIFICATO DI TEST

Deve contenere questi dati: identità della persona testata, informazioni riguardanti il test, metadati del certificato

Qualora uno Stato membro richieda una prova dell'esecuzione di un test al fine di non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, deve accettare, alle stesse condizioni, anche i certificati di test attestanti un risultato negativo rilasciati dagli altri Stati membri.

CERTIFICATO DI GUARIGIONE

Deve contenere questi dati: identità della persona guarita, informazioni sulla precedente infezione da Sars-CoV-2 successivamente ad un test positivo, metadati del certificato.

Il considerando 43 del regolamento ritiene opportuno che il certificato di guarigione sia rilasciato non prima di 11 giorni dopo la data in cui la persona è stata sottoposta per la prima volta a un test positivo e che sia valido non più di 180 giorni.

Il considerando 44 evidenzia che già prima della data di applicazione del regolamento, alcune restrizioni alla libera circolazione all'interno dell'Unione non erano applicate da vari Stati membri alle persone guarite. Qualora gli Stati membri accettino una prova di guarigione come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione (es. quarantena o test), essi dovrebbero essere tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, certificati di guarigione rilasciati da altri Stati membri, a meno che tali restrizioni aggiuntive, sulla base degli ultimi dati scientifici a disposizione, non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica e non siano discriminatorie.

Per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione, fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica, qualora accettino certificati di vaccinazione, di test o di guarigione, gli Stati membri si astengono dall'imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, quali ulteriori test, la quarantena o l'autoisolamento in relazione ai viaggi, a meno che non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica.

Uno Stato membro può imporre ai titolari di uno dei certificati menzionati di sottoporsi, dopo l'ingresso nel suo territorio, a quarantena o ad autoisolamento o a un test o qualora, per esempio, la situazione epidemiologica in uno Stato membro o in una regione all'interno di uno Stato membro peggiori rapidamente, in particolare a causa di una variante che desti preoccupazione; deve però informare la Commissione e gli altri Stati membri 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni, indicando anche la durata delle stesse.

Il regolamento demanda alla Commissione una serie di atti esecutivi e delegati I fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del quadro normativo delineato dal regolamento.

Il 17 giugno è stato firmato il DPCM che definisce, a livello nazionale, le modalità di rilascio e validazione delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 (introdotte in Italia all'art. 9 del DL 52 del 22 aprile 2021) che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale. Con la firma del DPCM si realizzano anche le condizioni per l'operatività del Regolamento UE sopra esplicitato. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell'Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.

Il DPCM disciplina anche le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra la piattaforma nazionale DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri stati membri dell'UE, tramite il Gateway europeo (ossia il sistema di interoperabilità europeo mediante il quale possono essere verificati i certificati europei digitali emessi dai vari stati membri).

Si evidenzia al riguardo che:

- Il sito [dgc.gov.it](https://www.dgc.gov.it) è già operativo e tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno.
- La piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle Certificazioni sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni.
- Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
- I cittadini già dai prossimi giorni potranno ricevere notifiche via email o sms.
- La Certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone.
- In alternativa alla versione digitale, la Certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.
 - Le certificazioni verdi Covid19 rilasciate negli altri Stati membri dell'UE sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale.
 - Le certificazioni rilasciate da uno stato terzo, non membro dell'UE, a seguito di una vaccinazione riconosciuta dall'UE e validate da uno stato membro sono riconosciute come equivalenti a quelle riconosciute in ambito nazionale.
 - In caso di positività al Covid 19 di una persona vaccinata o guarita comunicata da una struttura sanitaria o dal medico di medicina generale, la piattaforma DGC revoca il certificato verde.

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>